



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 04 Agosto 2009

In seduta odierna, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 71353/2009 DELIBERAZIONE N. 370

COMUNE FORLÌ. VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA, AREA COMPLESSA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "AC1 - EX ORSI MANGELLI" UBICATA TRA V.LE DELLA LIBERTÀ'-VIA MANZONI-VIA COLOMBO E VIA VESPUCCI, IN VARIANTE AL POC AI SENSI ART. 35 L.R. 24/03/2000, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 90 DEL 20/04/2009. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI ART. 35, COMMA 4, L.R. 24/03/2000; ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS N. 152/2006.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Attuativo di iniziativa pubblica del Comune di Forlì relativo all' "Area complessa di riqualificazione urbana "AC1 – Ex Orsi-Mangelli", ubicata tra V.le della Libertà, Via Manzoni, Via Colombo e Via Vespucci, in variante al POC, adottata dal Comune di Forlì con deliberazione del Consiglio n. 90 del 20.04.2009, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 17.06.2009 (agli atti con prot. Prov. n. 57836 del 18.06.2009), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 35, comma 4, della L.R. 24/3/2000;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Preso atto che il Piano Attuativo in oggetto riguarda un'area classificata nel POC come area complessa di riqualificazione urbana denominata "AC1 – Ex Orsi-Mangelli", la cui disciplina normativa relativamente agli usi ammessi e ai parametri urbanistico-edilizi rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo di Programma del 02.02.1999;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, con delibera n. 129, in data 30.04.1999, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'accordo, denominato "Recupero urbano ex O.Mangelli"; contestualmente veniva apportata variante al Piano regolatore e approvato il Piano Urbanistico Attuativo ai sensi del c. 7 dell'art. 14 della L.R. 6/95;
- con successive deliberazioni n. 166 del 17.11.2003 e n. 188 del 03.12.2007, il Consiglio Comunale ha approvato varianti al Piano Urbanistico Attuativo;
- con deliberazione del C.C. n. 98 del 23.06.2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000, il Comune ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano operativo Comunale (POC) e regolamento urbanistico edilizio (RUE), approvati dal Comune con delibera n. 179 del 01.12.2008;

Constatato, dalla documentazione tecnica presentata che i principali elementi motivanti e caratterizzanti la Variante possono essere così descritti:

1) Obiettivi e motivazioni della Variante

Obiettivo della variante è quello di incentivare la realizzazione di tutti i residui interventi previsti nel comparto per giungere alla completa attuazione di un ambito strategico per la città, ambito sofferente del prolungarsi dei tempi di intervento e, pertanto, non ancora capace di svolgere il ruolo di cerniera e collegamento tra Centro Storico/prima periferia/stazione ferroviaria. Si rende pertanto necessario riproporre, diversamente da quanto originariamente ipotizzato, un mix maggiore di funzioni pubbliche e private che possano arricchirlo e vivacizzarlo.

Nel periodo di attuazione dell'accordo e del piano urbanistico si è manifestata l'impossibilità, sia nel breve che nel lungo periodo, di allocare all'interno dell'area tutte le destinazioni pubbliche classificate F1 previste dall'accordo e, conseguente, la necessità di determinare nuove possibilità di utilizzo al fine di portare a compimento l'attuazione del comparto secondo gli obiettivi di riqualificazione del tessuto urbano. Grava, inoltre, sul completamento del comparto, il prolungamento delle opere di bonifica che hanno dilatato i tempi di attuazione di alcune opere di urbanizzazione e la conseguente edificazione.

Con la delibera del Consiglio Comunale in oggetto il Comune intende altresì prorogare i termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione e quelli di validità del Piano Attuativo di 5 anni, portandoli entrambi al 20.09.2014.

2) Contenuti specifici della Variante

La presente variante, per le motivazioni e con gli obiettivi sopra sintetizzati, apporta le seguenti modifiche:

- 1) aggiornamento delle superfici fondiarie in base ai nuovi frazionamenti delle aree;
- 2) aggiornamento delle tabelle relative alle superfici da destinare alle varie funzioni B1, DT1, F1, a seguito dei vari scambi sinora avvenuti per effetto delle NTA del Piano attuativo, ferma restando la SUL assegnata;
- 3) rettifica della capacità edificatoria relativa al lotto 1A, dovuta non a nuova edificazione, ma ad un errore nel conteggio della SUL esistente che non aveva tenuto conto del piano seminterrato della sede di Romagna Acque (la SUL complessiva passa quindi da 87.859 mq. A 88.024 mq.)
- 4) omogeneizzazione delle funzioni ammesse per tutti i lotti in cui è consentita la funzione DT1, prima invece distinta tra i vari lotti;
- 5) inserimento, in alternativa alla destinazione F1 (terziario pubblico) della destinazione DT1 (terziario privato) per tutta la quota relativa ai lotti 2, 9B e 10B;
- 6) inserimento, in alternativa alla destinazione F1 (terziario pubblico) della destinazione DT1 (terziario privato) per parte della quota relativa ai lotti 3 e 11;
- 7) Sostituzione di 997 mq. per ognuno, nei lotti 16 e 17, per complessivi mq. 1994, delle superfici B1 in DT1 ; tale funzione residenziale, che era prevista al piano terra, è sostituita da attività commerciali (esercizi di vicinato) terziarie o di artigianato di servizio;
- 8) eliminazione di limiti quantitativi interni alle diverse tipologie di destinazioni d'uso DT1;
- 9) aggiornamento della tabella delle dotazioni di verde pubblico, parcheggi e strade. Il primo passa da 30.502 mq. a 31.802 mq. I secondi passano da 19.401mq. a 32.120 mq., in buona parte già realizzati.
- 10) Vengono inserite, all'interno delle NTA del PUA, alcune disposizioni volte a consentire e regolamentare, tra i vari lotti, limitati scambi di superfici per l'attivazione di alcune destinazioni d'uso.

3) Elaborati modificati dalla variante

Gli elaborati modificati, per la parte attuativa, sono:

- Tav. 03 “Azzonamento – Lotti di minimo intervento, allegato “H” della convenzione, con particolare aggiornamento e modifica della tabella 1;
- Tav. 04 “Piano Parcheggi” di superficie, allegato “I” della convenzione;
- NTA del PUA, in particolare con eliminazione della tabella 2.

Le modifiche apportate dalla presente variante alla strumentazione generale del Comune riguardano, invece:

- aggiornamento normativo della scheda allegata alle NTA del POC, in cui viene dato conto di tutti i principali parametri urbanistico edilizi generati dall'attuazione del Piano, prima semplicemente rimandati all'accordo di programma del 1999;

- aggiornamento delle NTA del RUE, art. 51, comma 3, per richiamare, oltre ai parametri urbanistico edilizi definiti in sede di accordo di programma, anche quelli indicati nella scheda del POC.

4) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006

Il Comune, congiuntamente alla documentazione del piano in variante, ha trasmesso specifico “rapporto preliminare” avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS, come previsto dal D.lgs.152/2006 e modificato dal D.lgs. 4/2008. Tale rapporto viene svolto con specifica considerazione dei criteri indicati all'Allegato I del decreto suddetto. La verifica dell'autorità procedente esclude la necessità di assoggettare la variante alle procedure di VAS di cui agli articoli da 13 a 18. del decreto citato.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009.

Richiamato quanto segue:

- ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare osservazioni relativamente a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguare il Piano ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74).
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in

oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;

- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Ciò considerando in particolare:

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

Il Comune, nella delibera di adozione, dichiara che non è necessaria la richiesta di un nuovo parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, in quanto la variante non modifica le condizioni morfologiche dei suoli. Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune verificando che la variante non apporta modifiche al progetto edilizio prestabilito.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della L.r. 20/2000

Il Presente Piano attuativo è classificato dal PSC del Comune di Forlì (Tavola ST “Sistema Territoriale “ come territorio urbanizzabile, quale sistema insediativo dell'area centrale urbana ed extraurbana, facente parte del POLO Funzionale della Stazione Ferroviaria. Esso, in particolare, riguarda l'area AC1 (Area Complessa di Riqualificazione Urbana) “ex Mangelli” oggetto di Accordo di Programma del 02.02.1999. Tale Accordo è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia in data 21.04.1999, in quanto in variante al PRG del Comune di Forlì.

Si dà atto che le sostanziali modifiche che la presente variante apporta al PUA possono essere riepilogate come nella tabella seguente.

	Superfici definite dall'Accordo (1999) mq. SUL	Superfici definite dalla presente variante (2009) mq. SUL
B1	30000	28006
DT1	26186	27658
F1/DT1	-	13844
F1	31673	18516
Totale SUL	87859	88024

Per le dotazioni pubbliche, invece, il passaggio effettuato con la presente variante è:

	Superfici definite dall'Accordo (1999) mq. SUL	Superfici definite dalla presente variante (2009) mq. SUL
verde pubblico	30502	31802
parcheeggi strade	19401	32120

Si evince, dalle tabelle sopra sintetizzate, che la variante esprime una possibile diminuzione di dotazioni pubbliche di rango territoriale pari a quasi il 44% di quelle previste e stabilite nell'Accordo di Programma. Ciò comporta di conseguenza che le nuove superfici suscettibili di assumere una destinazione terziaria di carattere privato, mentre nulla modificano in rapporto alle dotazioni di parcheggi pertinenziali degli immobili, determinano un maggior onere in termini di standards: esse, infatti sono pari ai 13.844 mq., ovvero al 100% della superficie incrementata, mentre la trasformazione della quota di residenza in terziario privato ne implica la compensazione. Gli incrementi di dotazioni, risultano peraltro indistinti tra urbanizzazioni primarie e secondarie. La variante comporterebbe, quindi, una più puntuale rivisitazione delle dotazioni in termini di parcheggi pubblici e dell'eventuale quota di trasferimento/monetizzazione dello standards per la dotazione del verde necessaria a compensare la trasformazione da destinazioni d'uso pubbliche a private.

Si prende atto che il Collegio di Vigilanza sull'Accordo, al quale non è prevista la partecipazione della Provincia, si è espresso favorevolmente sulla proposta di variazione del Piano Urbanistico Attuativo, in data 3 dicembre 2008. Tuttavia, si osserva che l'elevata quota di possibile sottrazione al comparto delle destinazioni pubbliche F1 in favore di destinazioni d'uso private DT1, di cui non è esplicitato chiaramente il recupero integrale delle dotazioni pubbliche (parcheggi e verde), rendono incerta la non necessità di una variazione all'Accordo di Programma.

C) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Come anticipato nel precedente constato la verifica dell'Autorità Procedente giunge alla conclusione di poter escludere la variante alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), basandosi sulle seguenti valutazioni e considerazioni:

- La potenzialità edificatoria è di minima variazione (165 mq.) ed è rappresentata dal corretto recepimento dello stato di fatto esistente.
- Incide solo sulle destinazioni d'uso, in particolare sulla loro composizione e flessibilità, senza modificare l'assetto urbanistico del comparto, le tipologie edilizie e le condizioni geomorfologiche dei suoli;
- non riguarda aree in cui siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica.

In particolare, nell'esaminare i criteri indicati all'Allegato 1 la verifica giunge alla conclusione che:

1. In merito alle caratteristiche del Piano o programma, la Variante al Piano Urbanistico Attuativo, in variante al POC, non ha riscontri diretti sugli strumenti di pianificazione sovraordinati;
2. In merito alle caratteristiche degli impatti la verifica giunge a conclusione che la variante non generi impatti ambientali particolarmente rilevanti e comunque gestibili in maniera ordinaria.

Dato atto che per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena. A tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS del PUA in variante 27.05.2007 richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia sottoposto alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

- parere AUSL (prot. 0/35411/17.5.1) pervenuto in data 30.06.2009 (agli atti con prot. prov. n. 62081 del 01.07.09) che si esprime favorevolmente sia in merito alla variante al POC, al PUA, e alla procedura di verifica di assoggettabilità.
- parere ARPA, espresso in data 18.06.2009 (prot. PGFC/2009/6492), acquisito al protocollo provinciale n. 58494 del 19.06.2009.

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni e le conclusioni dell'autorità procedente e dei soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS del seguente procedimento di variante, in quanto:

- La sottrazione della quota residenziale, in favore di usi a DT1 (terziario pubblico) risulta di modesta entità, è prevista al solo piano terra degli edifici dei lotti 16 e 17. Tali lotti risultano peraltro collocati lungo la Via Manzoni che pare adeguatamente infrastrutturata dal PUA, posta comunque la necessità che siano soddisfatte le quantità di dotazioni pubbliche sopra indicate.
- La modifica degli usi avviene tra terziario pubblico e terziario privato e rappresenta una possibile alternativa agli usi già previsti. Eventuali problematiche di carattere acustico nella maggiore flessibilità di distribuzione delle funzioni andranno gestite in conformità alle norme igienico-sanitarie e di edilizia in materia di acustica.

Ritenuto, invece, di dover mettere in evidenza che:

Gli elaborati presentati denunciano una modifica della dotazione di strade spazi di sosta e parcheggi pubblici in aggiunta: si passa da 19.401 mq. a 32.120 mq. Di tale significativo incremento dalla documentazione presentata, non si dà conto della precisa quota destinata a parcheggi pubblici e/o di uso pubblico rispetto a quanto sino ad oggi legittimato con il Piano Attuativo dell'Accordo di Programma e alle due successive varianti. Tale aspetto, infatti, non è indifferente alla presente procedura: ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti a valutazione ambientale strategica *i piani ed i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione [...] della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo*. I parcheggi di uso pubblico con posti auto superiore ai 500 posti auto, infatti sono assoggettati alla procedura di screening come previsto al citato allegato IV, punto 7., lett. b), e perciò, per il Piano Attuativo che li prevede, andrebbe attivata la procedura di VAS.

Tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, area complessa di riqualificazione urbana "AC1 – Ex Orsi-Mangelli", in variante al POC ai sensi dell'art. 35 della L.R. 24/3/2000, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 20.04.2009, possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, specificando tuttavia che è necessario che l'Amministrazione comunale, perchè sia valida la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., preliminarmente ed in sede di approvazione della presente variante al PUA e al POC, sia verificato che la somma complessiva dei parcheggi di uso pubblico sia inferiore a 500 posti auto.

Dato atto

che in data 28.07.2009, con prot. n. 0063301, la sopra esposta proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;

che L'Autorità procedente in data medesima, con nota prot. n. 0063301, ha risposto in merito alla suddetta proposta, esprimendo le seguenti considerazioni:

Si dichiara concorde con gli esiti della verifica di assoggettabilità; purtuttavia in merito alla verifica numerica dei posti auto finalizzata a escluderne la sottoposizione a VAS, il Comune chiarisce che l'incremento evidenziato nella presente istruttoria è dovuto solo ad una diversa rappresentazione grafica degli spazi considerati (includenti strade e parcheggi). Gli spazi non vengono mutati ed ampliati rispetto alle previsioni originarie, e con essi anche il numero di posti auto precedentemente previsti. La variante opera una ricognizione degli spazi disponibili già previsti ai fini di verificare la disponibilità di spazi per poter garantire l'attuazione delle previsioni edificatorie nel caso delle destinazioni d'uso terziarie di tipo privato, considerando la maggior gravosità di quest'ultime in termini di standards pubblici.

Valutato ulteriormente che:

dalla documentazione presentata (tav. 04) pare vi sia anche l'interessamento dei singoli lotti per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione secondaria relativi alle destinazioni F1; ribadito che la stessa non consente pienamente di verificare la complessiva dotazione di posti auto d'uso pubblico prevista nel comparto;

si ritiene di dover ribadire quanto già preliminarmente proposto, in merito alla necessità che l'Amministrazione comunale, verifichi che la somma complessiva dei parcheggi di uso pubblico sia inferiore a 500 posti auto.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, Tutto ciò considerato,

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di formulare, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della L.R. 20/2000, le seguenti osservazioni:
 - a) La variante comporta una più puntale rivisitazione delle dotazioni in termini di parcheggi pubblici e dell'eventuale quota di trasferimento/monetizzazione dello standards per la dotazione del verde necessaria a compensare la trasformazione da destinazioni d'uso pubbliche a private.
 - b) L'elevata quota di possibile sottrazione al comparto delle destinazioni pubbliche F1 in favore di destinazioni d'uso private DT1, di cui non è esplicitato chiaramente il recupero integrale delle dotazioni pubbliche (parcheggi e verde), rendono incerta la non necessità di una variazione all'Accordo di Programma.

- 2) Di escludere la presente Variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, area complessa di riqualificazione urbana “AC1 – Ex Orsi-Mangelli” in variante al POC ai sensi dell'art. 35 della L.R. 24/3/2000, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 20.04.2009, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, specificando che è necessario che l'Amministrazione comunale, perchè sia valida la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., preliminarmente ed in sede di approvazione della presente variante al PUA e al POC, verifichi che la somma complessiva dei parcheggi di uso pubblico sia inferiore a 500 posti auto.
- 3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza;

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
